



Bigenitorialità responsabile, frequentazione dei figli minori e misure di contrasto alla diffusione del Covid-19

Brevi osservazioni sull'intervista dell'Avv. Bernardini De Pace

Spett.le Messaggero,

leggiamo con preoccupazione l'intervista all'Avv. Bernardini De Pace, pubblicata in data odierna e visibile al seguente URL: https://www.ilmessaggero.it/mind_the_gap/separati_costretti_sotto_lo_stesso_tetto_bernardini_de_pace_dividete_la_casa_in_zone_e_usate_l_emergenza_per_conoscervi_meglio-5128473.html, che ci sembra incompleta e rischia di veicolare un messaggio errato (solo perché incompleto).

L'Avv. Bernardini De Pace si riferisce infatti esclusivamente all'ipotesi di coppie che, presentato il ricorso per separazione (o, comunque, per finire la convivenza tra loro, nell'ipotesi di coppie non sposate) sono costrette al momento a vivere sotto lo stesso tetto, in attesa che si celebri la prima udienza. Costrizione che, in questo momento, si rivela particolarmente critica in ragione delle limitazioni al movimento imposte per l'emergenza da Covid-19. L'Avv. Bernardini De Pace suggerisce alcune soluzioni (non sempre praticabili, a dir la verità: non appare semplice dividere per aree una casa di 60 metri quadri, ad esempio), invitando nella sostanza a ripristinare o a creare un dialogo adulto e genitoriale e a "riscoprirsi" come persone.

Messaggio lodevole e condivisibile, ma appunto incompleto e, quindi, fuorviante.

Come associazione di avvocati che si occupa di tutelare le persone vulnerabili, in particolare in questo periodo di crisi delle relazioni anche umane, ci permettiamo di integrare riferendoci a tre distinte ipotesi.

La prima è quella di una convivenza domestica costellata di abusi e violenze, fisiche o verbali (rimanendo irrilevante chi sia il violento, e chi sia la vittima): in questo caso la convivenza rischia di rivelarsi un incubo per le vittime dirette degli abusi, e per le vittime "indirette" (ci riferiamo alla c.d. violenza assistita dai minori, e agita da un genitore nei confronti dell'altro). A questo proposito, è con preoccupazione crescente che leggiamo le statistiche del Ministero dell'Interno e del Ministero delle Pari Opportunità, che indicano un calo vertiginoso delle segnalazioni di violenza domestica (che, temiamo, non indichino una diminuzione del fenomeno ma piuttosto una diminuzione della sua emersione). Le campagne sul numero 1522 sono riprese, e plaudiamo alla creazione di un'app sul punto. Temiamo che però si tratti di misure insufficienti e chiediamo espressamente a tutti gli



operatori di attivarsi con delicatezza, tempestività e fermezza per arginare il fenomeno sin dalla prima segnalazione.

Il secondo profilo è quello del diritto di visita e frequentazione del figlio minore con il genitore con cui non convive prevalentemente. Si tratta di un diritto parte del (e funzionale al) diritto alla salute e al benessere psicofisico del figlio minore, che è cura e responsabilità di entrambi i genitori promuovere e tutelare (questo nei casi in cui, ovviamente, non sussistano dei limiti alla titolarità o all'esercizio della responsabilità su uno o entrambi i genitori).

In un momento, inoltre, in cui i figli minorenni hanno perso le loro abitudini relazionali quotidiane e la maggior parte dei loro punti di riferimento, eliminare *tout court* una delle due figure appare irragionevole e contrario ai *best interests of the child* che è onere e dovere dei genitori e dello Stato considerare in ogni decisione che riguarda i figli.

La Collega fa espresso riferimento al provvedimento del Tribunale di Milano dell'11.03.2020, con cui è stata negata in via d'urgenza la modifica delle condizioni di visita e frequentazione fondate esclusivamente sui Decreto anticontagio. Riteniamo che la decisione sia corretta, nei limiti in cui essa prevede un bilanciamento degli interessi in gioco -sotto l'egida dei *best interests of the child*- e un dialogo adulto tra i genitori, che diventano così effettivamente "responsabili" nel senso più profondo del termine.

E ciò anche dopo l'intervento del DPCM del 22.03.2020 il quale, pur vietando espressamente gli spostamenti tra diversi territori comunali, in ogni caso lascia aperta la possibilità di qualsiasi spostamento per motivi di salute. Salute che, ricordiamo, per i figli minori consiste anche nell'avere sani ed equilibrati rapporti con entrambi i genitori. Segnalando che, in questo momento (24.03.2020, ore 15.00), le FAQ del Governo riportano ancora espressamente il diritto di visita come causa giustificatrice degli spostamenti (cfr. <http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363>), vogliamo portare l'attenzione sul fatto che, in una situazione come quella che stiamo vivendo, individuare in questo campo una regola rigida e identica per tutte le situazioni potrebbe essere rischioso e immotivato, e ledere il diritto di uguaglianza (trattando nello stesso modo situazioni diverse). Come Associazione, abbiamo già preso posizione sul punto: i documenti sono pubblicati sul nostro sito istituzionale (www.cammino.org), dove verrà pubblicata anche la presente. Facendo insomma leva sullo stesso principio di ragionevolezza, dialogo e responsabilità di entrambe le parti adulte, invitiamo tutti gli attori in gioco (genitori, *in primis*; istituzioni del sistema giustizia) ad un dialogo corretto, volto ad evitare abusi in entrambe le direzioni e, quindi, ad evitare restrizioni al diritto di visita, ove non motivate da una situazione ingestibile dal punto di vista del contagio; e,



viceversa, a non sottovalutare la situazione emergenziale agitando provvedimenti che disciplinano il diritto di visita in modo avulso dal contesto reale in cui si trova a vivere la prole.

Infine richiamiamo l'attenzione su una terza categoria di coppia genitoriale: quella non più convivente che non abbia ancora (o non abbia voluto) una regolamentazione giudiziale del diritto di visita. Valgono a nostro sommo avviso i medesimi criteri sopra evidenziati, invitando in particolare i genitori, in un momento così delicato, ad attivare ogni risorsa di dialogo e cogestione responsabile dei figli, e ad evitare ogni condotta che possa in qualche modo svalutare l'altro genitore agli occhi dei figli.

Chiediamo che questa nostra sia pubblicata.

Distinti saluti.

Roma, 13 marzo 2020

Per CAMMINO – Camera Nazionale Avvocati per la persona, le relazioni familiari e i minorenni

Avv. Davide Piazzoni

N.B. il presente documento è stato previamente condiviso con gli Avv. Eleonora Castagnola (foro di Civitavecchia), Carolina Ferro (foro di Napoli Nord), Rita Ielasi (foro di Messina – Barcellona Pozzo di Gotto), Vincenzo Lorubbio (foro di Lecce), Maria Giovanna Ruo (foro di Roma), Ersilia Trotta (Foro di Salerno) e Nicoletta Verardo (foro di Biella)